

Regime transfrontaliero Iva, test per le imprese ordinarie

Imposte indirette/1

Aderendo alla franchigia chi non è forfettario perde il diritto alla detrazione

Rettifica ex post per gli acquisti destinati all'esenzione

A cura di

Matteo Balzanelli

Massimo Sirri

Dal 1° gennaio 2025 le piccole imprese italiane possono esentare le operazioni che rilevano in altri Stati membri, con l'adesione al regime di franchigia transfrontaliero Iva. Attenzione però: la contropartita è la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte sugli acquisti di beni e servizi connessi alle cessioni e alle prestazioni che beneficiano dell'esenzione.

Si tratta di un sistema facoltativo, che peraltro non va necessariamente applicato in tutti i Paesi Ue che prevedono un regime di franchigia. Infatti, i soggetti che soddisfano i requisiti (in primis non superare un volume d'affari di 100mila euro nell'Ue) possono chiedere l'accesso al regime speciale transfrontaliero Iva solo in alcuni Stati membri e applicare le regole ordinarie negli altri. È inoltre possibile la coesistenza con l'Oss che permette di applicare l'Iva dovuta negli altri Paesi Ue direttamente attraverso la posizione Iva italiana. È invece incompatibile l'Oss, ossia lo sportello unico per le importazioni di beni di modico valore.

Il caso dei forfettari

Andiamo con ordine. Anche se il regime transfrontaliero non è prerogativa dei soli soggetti nazionali forfettari, saranno presumibilmente questi ultimi a valutarne concretamente l'adozione, seguendo le regole previste dal nuovo titolo V-ter del Dpr 633/72.

Pensiamo a un forfettario che effettua vendite a distanza di beni (verso privati) in altri Stati membri. Se non supera la soglia dei 10mila euro annui, considerando anche i servizi di teleradiodiffusione ed elettronici, e non opta per la tassazione a destino, le cessioni rilevano ai fini Iva in Italia e, pertanto, non scontano l'imposta. Se invece è superata la soglia (o in caso di opzione), le operazioni sono tassate nello Stato di destino, con conseguente necessità di aprire qui una partita Iva per applicare l'imposta locale.

Per evitare l'applicazione del tributo e, quanto meno teoricamente, non essere svantaggiato rispetto agli operatori locali in franchigia, il forfettario nazionale può aderire al regime transfrontaliero. In questo modo, anche le vendite negli Stati di franchigia sono "esentate" al pari di quelle interne. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'applicazione del regime, l'esenzione scatta anche per le prestazioni di servizi che rilevano a destino.

Lo stesso soggetto potrebbe però vendere anche in Stati in cui non ha chiesto l'adesione al regime transfrontaliero oppure nei quali non soddisfa i requisiti di accesso. Tali operazioni devono scontare l'Iva locale mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale. In alternativa, è possibile aderire all'Oss. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia aderito sia all'Oss sia, in alcuni Stati, al regime transfrontaliero, non è

possibile applicare contemporaneamente i due regimi nello stesso Stato. Le operazioni che convergono nell'Oss saranno solo quelle effettuate in Paesi in cui non è stato azionato il regime transfrontaliero.

In tassazione ordinaria

Possono accedere al regime speciale anche coloro che in Italia applicano l'Iva nei modi ordinari, laddove soddisfino i requisiti previsti. Tuttavia, in questi casi vanno valutati anche i risvolti economici in termini di perdita del diritto di detrazione dell'Iva sugli acquisti, oltre che le correlate difficoltà gestionali.

La piccola impresa che effettua operazioni "esenti" nell'ambito del regime non può infatti detrarre l'Iva versata sugli acquisti impiegati ai fini di queste cessioni o prestazioni. È quindi chiaro che non vi sono complicazioni per chi in Italia applica il regime forfettario (l'Iva è sempre indetraibile). Un operatore "ordinario" dovrà invece distinguere i beni ceduti all'interno (per i quali l'Iva è detraibile) da quelli ceduti in esenzione (per i quali scatta l'indetraibilità). Il che, nella maggior parte dei casi, non è stimabile a priori ma solo una volta effettuata la vendita (o la prestazione), con la necessità quindi di operare apposite rettifiche.

Ancora più complessa potrebbe essere la determinazione della quota d'imposta indetraibile per beni e servizi solo in parte utilizzati per operazioni in regime di franchigia. Si applica infatti il quarto comma dell'articolo 19 del Dpr 633/1972, secondo cui l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

100mila

LA SOGLIA EUROPEA

Possono accedere al regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva le piccole imprese che conseguono un volume di affari annuo inferiore alla

soglia fissata dallo Stato membro della Ue in cui vogliono operare e un volume d'affari annuo all'interno dell'Unione europea non superiore a 100mila euro.



I casi risolti

LA SITUAZIONE ^{DS6901}

Forfettario con vendite Ue oltre 10 mila euro - Oss

Mario Rossi applica il regime forfettario in Italia. Effettua anche vendite a distanza in altri Stati Ue e supera la soglia annua di 10mila euro. Tali vendite vanno tassate a destino? È possibile evitare l'identificazione in ciascun Paese in cui si vende?

LA SOLUZIONE ^{DS6901}

Il superamento della soglia comporta la tassazione delle vendite a destino. Per evitare di identificarsi in ciascuno Stato è possibile aderire all'Oss.

Sulle vendite interne non si applica l'Iva (regime forfettario), mentre su quelle Ue è dovuta l'imposta locale.

Forfettario con vendite oltre 10mila euro – Oss e regime transfrontaliero

Sempre Mario Rossi ha aderito all'Oss per evitare l'identificazione in ciascuno Stato membro in cui effettua vendite a distanza. È possibile "esentare", oltre alle vendite effettuate in Italia, anche quelle in altri Stati membri?

Il contribuente può aderire (anche) al regime transfrontaliero di franchigia, verificando di possedere i requisiti in ogni Stato.

Le vendite effettuate nei Paesi in cui è ammesso al regime saranno esenti. Quelle negli altri Paesi restano in Oss (e soggette all'Iva locale).

Ordinario con vendite Ue oltre 10mila euro

Giuseppe Verdi applica il regime ordinario Iva in Italia. Effettua anche vendite a distanza in altri Stati Ue e supera la soglia annua di 10 mila euro. Queste vendite vanno tassate a destino? È possibile evitare l'identificazione in ciascun Paese in cui si vende?

Il superamento della soglia comporta la tassazione delle vendite a destino. Per evitare di identificarsi nei singoli Stati è possibile aderire all'Oss. Così, sulle vendite interne viene applicata l'Iva italiana con le pertinenti aliquote, mentre su quelle Ue è dovuta l'imposta locale.

Ordinario con vendite Ue oltre 10mila euro – regime transfrontaliero

Teta Sas applica il regime ordinario Iva in Italia. Effettua anche vendite a distanza in altri Stati Ue e supera la soglia annua di 10mila euro. Tali vendite vanno tassate a destino? È possibile esentarle aderendo alla franchigia?

L'adesione al regime di franchigia Ue è ammessa anche per i soggetti "ordinari". Tuttavia, Teta deve verificare di possedere i requisiti per il regime transfrontaliero. In caso positivo, va considerata e gestita l'indetraibilità su beni e servizi utilizzati per le operazioni in tale regime.